



Dipartimento di Prevenzione
UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

Provvedimento n° 22/2025

**CHIUSURA DELLA ZONA DI PRODUZIONE
13L001 Canale Piovego**

con sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum), VONGOLA VERACE NOSTRANA (R. decussatus), CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (Ensis minor, Solen vagina) nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego

Il Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento UE n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1157 del 15.10.2024 recante "Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.542274 del 08/10/25, con la quale si specifica che qualora vi sia un'interruzione dei campionamenti sia da parte dell'ACL che degli OSA, per la durata di 4 mesi, si procederà alla "chiusura" della zona stessa così come previsto dalla D.G.R. 870/2011;

VISTO il Provvedimento di questa Unità n° 12/2025, di chiusura parziale della zona di produzione 13L001 Canale Piovego, con sospensione della raccolta dei soli molluschi bivalvi vivi della specie CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (*Ensis minor*, *Solen vagina*) nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano;

CONSIDERATO che il monitoraggio della zona di produzione ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 è sospeso, per la specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*), a far data dal 27/06/2025 (codice sopralluogo n. 050503-25000551), per mancato supporto tecnico logistico delle imprese all'attività di campionamento ufficiale;

RITENUTO necessario adottare, viste le D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011 e n. 1157 del 15.10.2024, un provvedimento esplicito di sospensione della raccolta di molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano;

DISPONE

1. Per le motivazioni sopra richiamate, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del cittadino consumatore e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627:

- La chiusura della zona di produzione 13L001 Canale Piovego, con sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*), VONGOLA VERACE NOSTRANA (*R. decussatus*), CAPPALUNGA o CANNOLICCHIO (*Ensis minor*, *Solen vagina*), nella zona di produzione 13L001 Canale Piovego, ai fini del consumo umano.

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a ripristino dell'attività di monitoraggio delle zone di produzione ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627, secondo le modalità che saranno definite da questa Unità.

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 13L001 Canale Piovego (operatori, consorzi, cooperative);
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione Faunistico Venatoria e della Pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e di Chioggia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento.

4. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

5. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Dario Pandolfo, Direttore UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Dario Pandolfo

Responsabile procedimento: Dott. Dario Pandolfo
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n. 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350